



ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 17 APRILE 2023 REP. N. 15.672/10.506

Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva Associazione Regionale  
Toscana - Federazione Italiana dei C.E.M.E.A. Ente accreditato dal MIUR per la  
formazione del personale della scuola

#### STATUTO

Associazione regionale toscana dei Cemea - Associazione di Promozione Sociale  
(APS) Ente del Terzo Settore

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

Il presente statuto, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "CTS - Codice del Terzo settore") e successive modifiche disciplina un'associazione avente la seguente denominazione:

Associazione regionale toscana dei Cemea - Associazione di Promozione Sociale (APS) o da ora in avanti denominata "Associazione", a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo APS o l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale saranno automaticamente integrati con l'indicazione Ente del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione ha durata illimitata.

La sede legale è in Via di Ripoli 207/N, 50126 Firenze.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione raggiunge i propri scopi e finalità con i seguenti mezzi:

- 1) promuovere, gestire, organizzare senza scopo di lucro, iniziative educative, sociali e formative, rivolte alla collettività, nelle quali si possono sperimentare i principi e i metodi dell'educazione attiva, di una educazione comunitaria aperta, democratica e laica;
- 2) organizzare e condurre corsi di formazione e aggiornamento per gli educatori dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta, per gli operatori e i professionisti del settore sociale, in proprio e per conto di istituzioni e Enti pubblici e privati;
- 3) organizzare e condurre attività di carattere educativo e ricreativo, in proprio e per conto di istituzioni e Enti pubblici e privati;
- 4) pubblicare riviste, articoli, saggi, libri, opuscoli, materiali audio e video per la diffusione dell'educazione attiva.

Fino all'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione al fine di finanziare le proprie attività potrà, inoltre, realizzare raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa anche verso i propri

associati.

#### ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, nonché gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di Enti del Terzo Settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o pec (se in possesso);

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, nonché d'impegnarsi nella vita associativa.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo il quale deve indicare le modalità di esercizio di detto diritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alle assemblee secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni del socio;
- b) per radiazione decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea in seguito al mancato pagamento della quota annuale o ad altra azione contraria ai fini dell'Associazione.

#### ART. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo.

#### ART. 7 - Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per la presentazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea sarà convocata anche quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ovvero quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario, ovvero quando almeno due decimi dei soci ne richieda per iscritto la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono soci, da almeno 3 (tre) mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o mediante posta elettronica anche non certificata oppure tramite un avviso sul sito sociale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita e/o pubblicata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva la relazione morale;
- approva il bilancio di esercizio;
- discute, indirizza e delibera il programma annuale delle attività;
- nomina, ratifica, revoca e/o determina gli eventuali compensi dei membri degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### ART. 8 - Consiglio direttivo - Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- determinare l'azione dell'Associazione sulla base del programma annuale approvato dall'Assemblea;
- predisporre annualmente il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stabilire la quota di adesione all'Associazione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa locati o, comunque, affidati;
- deliberare sugli acquisti dei beni mobili e immobili e sull'accettazione di lasciti e donazioni in favore dell'Associazione;
- nominare i formatori;
- formulare il regolamento interno dell'Associazione;
- partecipare a gare, bandi, procedure aperte, ATI, accordi quadro promosse, organizzate, offerte o comunque connesse ad istituzioni pubbliche (es. Comune, Regione, Stato) e private.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici) eletti dall'Assemblea per la durata di 1 (uno) anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera normalmente a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, i seguenti ruoli che possono anche essere coperti anche dal medesimo soggetto (nel rispetto comunque del numero

minimo dei componenti di cui sopra):

- Presidente (presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; autorizza le spese e la riscossione di somme dovute a qualsiasi titolo all'Associazione, salvo lasciti e donazioni in favore dell'Associazione e l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili);

- Comitato Esecutivo (è eletto dal Consiglio Direttivo, che determina di volta in volta il numero dei suoi componenti. Esso esegue normalmente i deliberati del Consiglio Direttivo, può assumere decisioni di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso appositamente convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni);

- Collegio dei Sindaci (il Collegio dei Sindaci, di almeno 2 (due) membri, vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione e ne redige la relazione annuale).

Solitamente, il Consiglio Direttivo si riunisce - durante l'anno - almeno una volta al mese e può essere convocato anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per ciascun incontro deve essere redatto un verbale dove sono annotati presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione e risultato delle eventuali votazioni. Gli incontri possono avvenire "in presenza" oppure "in remoto". In quest'ultimo caso deve essere garantita la possibilità di identificare i partecipanti ed deve essere accertata la funzionalità audio e video così da permettere la concreta partecipazione di tutti i membri.

#### ART. 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione ricopre anche il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo e di quello Esecutivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 10 - Comitato Esecutivo

In seno al Consiglio Direttivo è istituito un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è incaricato dell'attuazione dei compiti del Comitato Direttivo e gestisce l'attività ordinaria dell'Associazione anche collaborando con l'organo amministrativo e coordinando i lavori dello stesso.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica dello stesso e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### ART. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse liquide e disponibili il cui complessivo valore è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi).

#### ART. 12 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 13 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

#### ART. 14 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.

L'esercizio avrà decorrenza dal primo gennaio fino al trentuno dicembre di ogni anno solare.

Esso è predisposto dal Comitato Esecutivo, viene presentato all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

#### ART. 15 - Libri e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che dovrà consentirne l'accesso entro 10 (dieci) giorni presso la sede dell'Associazione.

#### ART. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e

alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 18 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile

Firmato: Antonio Di Pietro - Barbara Pieri Notaio - vi è il sigillo

Certifico io sottoscritto dr. Barbara Pieri, Notaio in Scarperia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.  
Scarperia e San Piero, li' 02 maggio 2023